



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

5° Settore - Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE	di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE
COPIA	

N. 222 Registro deliberazioni Del 19/09/2023	OGGETTO: La Malfa G. + 3 c/Comune di Milazzo. Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per il Decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Barcellona P.G. per credito giudiziale derivante dalla sentenza n. 480/2012 della Corte d'Appello di Messina. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.
--	--

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di settembre, alle ore 11:50 e segg. nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MIDILI	Giuseppe	Sindaco	X	
2	IMPELLIZZERI	Pasquale	Assessore	X	
3	ROMAGNOLO	Santi	Assessore	X	
4	NICOSIA	Antonio Franco	Assessore	X	
5	SCOLARO	Lucia	Assessore		X
6	MELLINA	Roberto	Assessore	X	
7	COPPOLINO	Franco Mario	Assessore	X	
8	CAPONE	Maurizio	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Midili.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Andreina Mazzù.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 e 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.



Comune di Milazzo
Città Metropolitana di Messina
1° SETTORE
1° Servizio
Gestione Contenzioso

Proposta di Delibera di G.M. n. 45 del 14/09/2023

Oggetto: La Malfa G. +3 c/Comune di Milazzo. Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per il Decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Barcellona per credito giudiziale derivante dalla sentenza n. 480/2012 della Corte d'appello di Messina. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

Il Proponente Assessore al Contenzioso: Dott. Pasquale Impellizzeri

Premesso

che il ricorso presso la Corte d'appello di Messina proposto dal sig. La Malfa M. nei confronti dell'Ente per l'opposizione alla stima di un terreno di proprietà sito in C.da Cianfro occupato dal Comune per la realizzazione dell'asse viario di raccordo tra l'autostrada ed il porto di Milazzo, si concludeva con la sentenza n. 480/2012 del 9-19/07/2012 con la condanna dell'Ente a provvedere al deposito presso la Cassa DDPP di Messina in favore del ricorrente della somma di € 71.242,65 oltre interessi fino al soddisfo oltre che al pagamento delle spese legali.

Che per ottenere l'esecuzione di tale sentenza i sigg.ri La Malfa G. +3 eredi di La Malfa M. intervenivano in una procedura di pignoramento presso terzi notificata nel 2015 e promossa dal sig. Nania A. r.g. 350/2015;

che con provvedimento del 16/04/2016 il Giudice delle esecuzioni assegnava ai creditori procedenti ed intervenuti, le somme pignorate con interessi e spese e compensi di procedura a carico del Comune, poiché tale procedura si era instaurata nel periodo *in bonis* intermedio tra la prima dichiarazione di dissesto e la seconda;

che a tale assegnazione somme il Comune di Milazzo proponeva opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ed il relativo procedimento si concludeva con la sentenza n. 356/2018 che annullava l'ordinanza di assegnazione somme condannando i creditori, tra cui anche i sigg.ri La Malfa G. +3 alla restituzione delle somme incassate;

Dato atto che, nonostante fosse in corso l'opposizione agli atti esecutivi, come comunicato dal Banco Popolare, Tesoriere del Comune, lo stesso avvertiva l'Ente con pec del 30/05/2016 che, in assenza di decreto di sospensione non poteva ritardare il pagamento delle somme oggetto di assegnazione, ed in data 01/06/2016 comunicava di aver corrisposto agli assegnatari la somma complessiva di € 178.334,92;

L'Ente provvedeva a proporre opposizione agli atti esecutivi e con nota del 11/04/2018 l'avvocato Amalfa, legale dell'Ente in detta procedura, trasmetteva all'Ente la sentenza n. 356/2018 con la quale il G.U. GOP del Tribunale di Barcellona P.G. accoglieva l'opposizione ex art. 617 cpc proposta dal Comune, compensando le spese di lite ed ordinando ai creditori procedenti la restituzione delle somme corrisposte in virtù dell'ordinanza di assegnazione.



Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE

1° Servizio

Gestione Contenzioso

Con delibera di G.M. n. 91 del 31/05/2018 veniva , pertanto, conferito incarico all'avv. Amalfa per il recupero delle somme liquidate dal Tesoriere sul presupposto che i crediti azionati, essendo relativi ad atti di gestione anteriori al 31/12/2014 rientrassero nella massa passiva della nuova procedura di dissesto di cui alla Delibera di C.C. n. 101 del 8/11/2016 ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;

Per tali motivi il Comune di Milazzo con atto di pignoramento presso terzi , notificato in data 15/02/2019, iniziava per mezzo dell'avvocato Amalfa procedura esecutiva in danno dei sigg.ri La Malfa G. +3, i quali si opponevano a detta procedura, in attesa della definizione del procedimento n. 1995/2018 r.g. pendente innanzi al Tribunale di Barcellona avente ad oggetto l'opposizione al precetto.

La procedura esecutiva n. 95/2019 si concludeva con l'ordinanza di assegnazione del 30/01/2020 del Trib. di Barcellona P.G. che dichiarava l'incapienza del credito ed estingueva la procedura assegnando al Comune la somma pignorata di € 38.181,25 a soddisfo parziale del credito precettato e delle spese di lite ;

Con sentenza n. 1180/2021 del 23/11/2021 il Tribunale di Barcellona pronunciandosi sul giudizio r.g. n.1995/2018 provvedeva a rigettare l'opposizione agli atti esecutivi accogliendo l'opposizione ai sensi dell art. 615 cpc e dichiarando nullo l'atto di precetto notificato dal Comune di Milazzo per estinzione e compensazione del credito di cui alla sentenza n. 356/2018;

Alla luce della sentenza n. 1180/2021 con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato all'Ente in data 04/04/2023 i sigg.ri La Malfa G.+3 hanno proposto ricorso al Tribunale di Barcellona P.G. affinché il Giudice adito accerti e dichiari la restituzione ai ricorrenti delle somme precedentemente riscosse dall'Ente e quantificate come da ricorso;

Vista la documentazione prodotta agli atti del fascicolo, vista la nota dell'avv. Amalfa , legale dell' Ente, assunta al prot. n. 53591 del 10/07/2023.

Richiamato l'art. 248 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), che recita che “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione”; inoltre, “le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con **inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese**”.

Come superiormente rilevato, il Consiglio comunale di Milazzo con deliberazione 8 novembre 2016, n. 101 ha dichiarato il dissesto finanziario dell’Ente, sicché, nella specie, trova applicazione il divieto di azioni esecutive previsto dall’ art. 248, 2° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi indubbiamente di poste debitorie “*correlate ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data*”



Comune di Milazzo
Città Metropolitana di Messina
1° SETTORE
1° Servizio
Gestione Contenzioso

Con riferimento all'articolo 5.2 della L. 140/2004 ove si dispone che *“Ai fini dell'applicazione degli articoli 252 , comma 4, e 254 , comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico”*.

Considerato che ricorrano i presupposti per la costituzione in giudizio nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da parte dell'Ente sul presupposto dell'improcedibilità onde evitare duplicazione di pagamenti ed a tutela delle ragioni dell'Ente e per i motivi che verranno esposti nelle sedi di rito;

Che il valore della causa è di € 35.181,25;

Visto l'art. 4 delle “Linee Guida per la formazione di un elenco aperto di avvocati ai fini del conferimento degli incarichi legali”, approvate con Deliberazione di Giunta Municipale n. 48 del 05/03/2021;

Visto l'articolo 6 delle suddette Linee guida;

Visto il D.M. n. 55 del 10/03/2014, con il quale sono stati aggiornati i cd. Parametri Ministeriali di riferimento per le liquidazioni giudiziali dei compensi professionali di cui alla Legge 24/03/2012 n. 27;

Ritenuto di dovere quantificare le somme dovute a titolo di corrispettivo per il legale incaricato, ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n.147 del 13/08/2022 sulla base dei minimi tariffari per valore di causa e per grado di giudizio, l'importo determinato complessivamente in **€ 5.557,58** onnicomprensivo, così ripartito quanto ad € 3809,00 quale compenso , € 571,35 per spese generali, € 175,21 per cassa al 4%, ed € 1002,22 per IVA (se dovuta);

Ritenuto di dovere demandare al Dirigente del 1° Settore l'adozione dei susseguenti provvedimenti gestionali;

Visto l'art. 183 del T.U. E.L.;

Visti: la L. 08.06.1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11 Dicembre 1991 n. 48 e modificata dalla L.R. 23.12.2000, n. 30, nonché il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista altresì la legge 24/03/2012 n. 27 di conversione del D.L. 24/01/2012 (C.d. Decreto Monti sulle liberalizzazioni);



Comune di Milazzo
Città Metropolitana di Messina
1° SETTORE
1° Servizio
Gestione Contenzioso

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 (Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 del D.Lgs. 118/2011) e la Delibera di G.M. di approvazione del PEG 2023/2025 (art. 169 D.Lgs. n.267/2000)

PROPONE

di autorizzare il Sindaco alla costituzione in giudizio nel ricorso ex 702 bis c.p.c. presso il Tribunale di Barcellona P.G. proposto da La Malfa G. +3 nella qualità di eredi di La Malfa M. e Mannello M. per la dichiarazione di restituzione nei confronti dei ricorrenti delle somme precedentemente riscosse dall'Ente per l'importo complessivo di € 35.181,25 ripartita tra i ricorrenti come da ricorso, credito che trova fondamento nella sentenza n. 480/2012 e rientrante nelle competenze dell'Organismo straordinario di liquidazione.

di demandare al Dirigente del 1° Settore l'assunzione dei conseguenti provvedimenti gestionali;

di disporre con la presente l'assegnazione al Dirigente del 1° Settore delle risorse dovute a titolo di **compenso per il legale incaricato pari a complessivi € in € 5.557,58 onnicomprensivo, così ripartito quanto ad € 3.809,00 quale compenso, € 571,35 per spese generali, € 175,21 per cassa al 4%, ed € 1.002,22 per IVA (se dovuta) con imputazione della spesa al cod. 520 Spese per liti, arbitraggi e consulenze legali, risarcimento danni cod. 01.02 - 1.03.02.99.002 esercizio finanziario 2023, dando atto che la stessa viene assunta al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente;**

di trasmettere altresì il provvedimento de quo all'Ufficio Deliberazioni per la raccolta e la pubblicazione;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.


Proposta n. 45 del 14-09-2023
autonomia numero n. 44 del 18-09-2023

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(Art. 12 L.R. 23/12/2000, n. 30)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Milazzo, li 14/09/2023

Il Responsabile del servizio e del procedimento



Il Dirigente




PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 12 L.R. 23/12/2000, n. 30)


Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Milazzo, li 18-09-2023


Il Responsabile del servizio e del procedimento





Il Dirigente



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

L'Assessore Anziano


IL PRESIDENTE


Il Segretario Generale


Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 19/09/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

<p>La presente deliberazione è copia conforme all'originale.</p> <p>Milazzo, li _____</p> <p>Il Segretario Generale _____</p>	<p>La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____.</p> <p>Milazzo, li _____</p> <p>Il Responsabile dell'U.O. _____</p>
---	--